

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RECUPERO DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATO ex d.lgs. 150/2011

di Paolo Giuseppe VINELLA

**Sommario:** 1. Premessa. - 2. La nuova disciplina in materia di onorari di avvocato. - 3. Conseguenze dell'errore sul rito nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo: Trib. Matera, 02 ottobre 2013, n. 818 e Cass. Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675. - 4. Rapporto tra foro del consumatore ex art. 33, secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005 e quello previsto dal secondo comma dell'art. 14: Cass. Sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5703. - 5. Questioni di legittimità costituzionale: sentenza Corte Cost., 26 marzo 2014, n. 65. - 6. Conclusioni.

### 1. Premessa

L'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* - delega il Governo alla emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. La ragione di tale previsione è riconducibile all'esigenza di reagire alle numerose condanne provenienti dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 della CEDU. In attuazione della legge delega è stato

emanato il d.lgs. 01 settembre 2011 n. 150 - recante *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69* - il quale trova applicazione per i procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore. Al fine di ridurre i tempi della giustizia si è cercato di razionalizzare il lavoro degli uffici giudiziari e semplificare quello degli operatori del diritto attraverso la riduzione dei riti ricondotti a tre tipologie: il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro e quello sommario di cognizione.

Il Capo III è dedicato alle controversie regolate dal rito sommario di cognizione. In particolare, vengono ricondotte a tale rito: le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di immigrazione, ivi comprese quelle in materia di diritto di soggiorno e di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea e di riconoscimento della protezione internazionale; le opposizioni al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed in compatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e per il Parlamento europeo, nonché le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; le controversie in materia di discriminazione; le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

Il Governo, in realtà, nel disciplinare i procedimenti soggetti al rito sommario di cognizione ha introdotto delle deroghe alla disciplina codicistica. Ad esempio l'art. 3 del d.lgs. 150/2011 dispone che nei procedimenti rientranti nel Capo III non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702 ter c.p.c.; in deroga a quanto previsto dall'art. 702 bis c.p.c. la competenza in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è del Tribunale in composizione collegiale e l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Sembra quindi che il Governo abbia mantenuto la specialità di tali procedimenti in deroga a quelle che erano le intenzioni del legislatore espresse nell'art. 54 della l. n. 69/2009.<sup>1</sup> L'obiettivo della delega legislativa era, infatti, quello di ricondurre i numerosi procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale in uno dei tre modelli indicati dal legislatore delegante. In realtà è la stessa delega legislativa che ammette degli elementi di specialità rispetto alla disciplina generale dettata dal codice civile.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. BULGARELLI, "Il procedimento di liquidazione degli onorari dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti", in *Giustizia civile*, 2011, fasc. 9 pag. 439 - 450.

<sup>2</sup> L'art. 54, quarto comma, lett. b, n. 2, dispone che "i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per

## 2. La nuova disciplina in materia di onorari di avvocato

La legge 13 giugno 1942, n. 794 - *Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile* - all'art. 28 (articolo così sostituito dall'art. 34 del d.lgs. 01 settembre 2011, n. 150) così dispone: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150". L'art. 14, primo comma, del d.lgs. 150/2011 prevede che "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo".

La nuova disciplina si applica soltanto nel caso in cui le controversie abbiano ad oggetto l'esatta determinazione degli onorari derivanti da prestazioni giudiziali con esclusione di quelle riguardanti i presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative.

Dal combinato disposto degli articoli summenzionati è chiaro che, nel rispetto di tali condizioni, l'avvocato che intenda agire in giudizio per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, ove non intenda agire mediante ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., deve avvalersi del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.. Occorre, però, precisare che mediante la previsione di cui al comma primo dell'art. 3 del d.lgs. 150/2011 è stata esclusa, per tutti i procedimenti previsti dal Capo III, la possibilità di conversione del rito sommario di cognizione in quello ordinario.

Dal primo comma dell'art. 14 si evince che nel caso in cui l'avvocato abbia utilizzato il procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c., la relativa opposizione nel termine dei quaranta giorni dovrà essere presentata mediante la forma prevista per il rito sommario di cognizione ovvero mediante ricorso. Parte della dottrina ha paventato il rischio che la mutata forma richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. possa avere conseguenze negative di ordine applicativo. Ci si è chiesti, in particolare, se il difensore dell'opponente debba depositare il ricorso e notificarlo nel termine perentorio dei quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. oppure se il relativo termine debba ritenersi rispettato con il solo deposito.<sup>3</sup> Quest'ultima è la soluzione che appare più opportuna sia in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 39 del c.p.c. sia in base a quanto sostenuto dalla giurisprudenza in diverse occasioni in materia di litispendenza e di errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.<sup>4</sup>

---

*tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario".*

<sup>3</sup> A. BULGARELLI, *Op. cit.*: secondo l'A., la prima soluzione comporterebbe una riduzione del termine per presentare opposizione in quanto l'avvocato di parte opponente dovrebbe depositare e notificare il ricorso nei quaranta giorni con la conseguenza che ne risulterebbero impediti le opposizioni dell'ultimo momento.

<sup>4</sup> Cass. Sez. II, 20 novembre 2013, n. 26059; Trib. Bari Sez. II, 15 aprile 2011, n. 1312; Cass. Sez. lav., 12 marzo 2007, n. 5699; Trib. Milano 15 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 3274; Cass. Sez. III, 07 maggio 1996, n. 4236.

### **3. Conseguenze dell'errore sul rito nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo: Trib. Matera, 02 ottobre 2013, n. 818 e Cass. Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675**

La nuova forma richiesta per l'atto introduttivo al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. pone alcuni interrogativi in merito alle conseguenze che potrebbero derivare nel caso in cui venga adottata erroneamente la forma della citazione in luogo del ricorso. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di proposizione della citazione in luogo del ricorso (nei casi dove quest'ultimo è previsto dalla legge) per valutare la tempestività dell'opposizione occorre verificare se il deposito dell'atto introduttivo sia avvenuto entro il termine dei quaranta giorni. In caso contrario l'opposizione va considerata tardiva con il conseguente consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.<sup>5</sup>

Questa è la soluzione adottata da una recente giurisprudenza di merito la quale, in materia di onorari di avvocato ex art. 14 del d.lgs. 150/2011, ha considerato tardiva l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo poiché il deposito dell'atto di citazione era avvenuto dopo la scadenza del termine di quaranta giorni.<sup>6</sup> Questa decisione, del resto, appare conforme all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato in materia di litispendenza e di errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate in un giudizio relativo al recupero degli onorari di avvocato mediate il procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. instaurato durante la vigenza della disciplina precedente a quella introdotta dal d.lgs. 150/2011.<sup>7</sup> Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite hanno sostenuto che per le cause instaurate prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato va presentata con citazione e che, nel caso in cui sia stata erroneamente adottata la forma del ricorso, ai fini del rispetto del termine del quaranta giorni occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuta la notifica dell'atto. In un *obiter dictum* le Sezioni Unite hanno sostenuto che *"Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a mente del quale l'atto di opposizione all'ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e non più dell'atto di citazione: ma, secondo l'espressa previsione dell'art. 36 del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono applicabili esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate"*. In base alla nuova normativa, quindi, i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato dovranno essere instaurati nella forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con la

<sup>5</sup>Cass. Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 797; Cass. Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 3002; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6128.

<sup>6</sup>Trib. Matera, 02 ottobre 2013, n. 818.

<sup>7</sup>Cass. Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675.

conseguenza che, argomentando a contrario il ragionamento seguito con la pronuncia in commento, nel caso in cui il giudizio venga instaurato mediante citazione ai fini della tempestività dell'opposizione dovrà tenersi conto della data del deposito.

**4. Rapporto tra foro del consumatore ex art. 33, secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005 e quello previsto dal secondo comma dell'art. 14: Cass. Sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5703**

Il secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 considera competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo presso il quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale. Nella relazione governativa di accompagnamento viene affermato che in ossequio a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lettera a) della l. n. 69/2009 è stata mantenuta ferma la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera nonché la composizione collegiale dell'organo giudicante. In relazione alla precedente disciplina, infatti, si sosteneva la natura funzionale ed inderogabile della competenza del "capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio" fissata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942.<sup>8</sup>

I Giudici di Piazza Cavour hanno recentemente affrontato il rapporto tra la competenza prevista dal secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e il c.d. foro del consumatore previsto dall'art. 33, secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005 e, prima della riforma, dall'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19 c.c..<sup>9</sup> Con tale pronuncia è stata affermata la prevalenza del foro del consumatore rispetto a quella prevista dal secondo comma dell'art. 14. A sostegno di tale decisione viene richiamata la nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2003 nella quale si affermò che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, "... *presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località...*" abbia di fatto voluto ritenere esclusiva la natura della competenza territoriale del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore. Viene richiamata, inoltre, una precedente pronuncia della III Sezione civile nella quale è stata affermata la prevalenza del foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall'art. 33, secondo comma, lett. u, d.lgs. n. 206/2005, sul foro speciale alternativo di cui all'art. 637, terzo comma c.p.c., in virtù del quale gli avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo sono iscritti.<sup>10</sup>

Occorre, quindi, tener presente che nel caso in cui il cliente dell'avvocato assuma la qualità di consumatore ex art. 3, lett. a), la competenza prevista dal secondo comma dell'art. 14 sarà destinata a cedere di fronte quella prevista dall'art. 33, secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005.

<sup>8</sup> Cass. Sez. II, 06 dicembre 2013, n. 27402; Cass. Sez. II, 22 marzo 2005, n. 10271; Cass. Sez. II, 16 luglio 2002, n. 10293; Cass. Sez. I, 24 novembre 1999, n. 13055; Cass. Sez. II, 08 febbraio 1996, n. 1012.

<sup>9</sup> Cass. Sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5703.

<sup>10</sup> Cass. Sez. III, 09 giugno 2011, n. 12685.

## **5. Questioni di legittimità costituzionale: sentenza Corte Cost., 26 marzo 2014, n. 65**

Con ordinanza n. 202 del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 14, secondo comma, del d.lgs. 150/2011, in riferimento all'art. 76 Cost., nonché dell'art. 54, quarto comma, lettera a) della l. n. 69/2009 in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost..

Relativamente all'art. 14, secondo comma, (il quale prevede che il Tribunale competente decide in composizione collegiale) ad avviso del Giudice rimettente l'art. 54, quarto comma, lett. a), laddove prevede il mantenimento "*dei criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente*", si riferirebbe al criterio generale di composizione monocratica del giudice previsto dall'art. 50 ter c.p.c. e non ai criteri speciali previsti dagli art. 29 e 30 della l. n. 794/1942 relativa ai procedimenti di liquidazione degli onorari di avvocato. A sostegno di tale ricostruzione si afferma che a partire dal d.lgs. n. 51/1998 – *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado* – il giudizio monocratico costituisce la regola. Il Tribunale, inoltre, afferma che quando il legislatore ha sentito la necessità di richiamare la normativa speciale lo ha fatto espressamente così come risulta nelle successive lettere b) e c) del quarto comma dell'art. 54. Nella lettera a), invece, non vi è alcun riferimento alla normativa speciale.

Nell'ordinanza di rimessione viene evidenziata una contraddizione nel modello risultante dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 14, secondo comma. Si sostiene che in caso di ampliamento del *thema decidendum*, relativamente ai fatti costitutivi e estintivi del credito, il collegio dovrebbe dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 150/2011 esclude l'applicabilità del quarto comma dell'art. 702 ter c.p.c. (il quale prevede la conversione del rito sommario di cognizione in quello ordinario). Dichiarata l'inammissibilità, l'avvocato avrebbe l'onere di reintrodurre il giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione. In quest'ultimo caso il giudice, dovendo decidere in composizione monocratica, sarebbe investito della cognizione di procedimenti più complessi (in quanto vertenti anche sull'*an* della pretesa creditoria), rispetto a quelli deputati alla cognizione del giudice in composizione collegiale ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011. Tale meccanismo si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dall'art. 54 della l. n. 69/2009.

Quest'ultimo risultato interpretativo è anche alla base della seconda censura relativa al contrasto dell'art. 54, quarto comma, lettera a), della l. n. 69/2009 con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost. e con quello di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In relazione a quest'ultimo, secondo il Giudice rimettente, la trattazione in forma collegiale di un procedimento semplificato, come quello per la liquidazione degli onorari forensi, richiederebbe tempi e risorse maggiori rispetto all'adozione della forma monocratica.

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona. In particolare, è stato affermato il rispetto da parte del Governo dei limiti impartiti dal legislatore mediante la delega contenuta dall'art. 54, comma quarto, lett. a), della l. n. 69/2009. L'art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 51/1998,

prevede che il Tribunale nei procedimenti in camera di consiglio decide in composizione collegiale. Rilevano i Giudici della Corte che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già previsto dall'art. 29 della l. 794/1942 e che, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., per tali procedimenti è prevista la composizione collegiale. A questa disciplina, quindi, il legislatore si è voluto riferire quando mediante l'art. 54, quarto comma, lett. a) ha previsto che *"restano fermi i criteri di competenza, nonchè i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente"*. Infondata, secondo la Corte, è anche la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 3 del d.lgs. 150/2011 per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto è la stessa legge delega che all'art. 54, quarto comma, lett. b), n. 2, esclude espressamente, per i procedimenti assoggettati al rito sommario di cognizione, la possibilità di conversione del rito in quello ordinario.

La Corte Costituzionale, infine, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di quello di buon andamento ex art. 97 Cost.. In relazione al principio di ragionevolezza la Corte, richiamando alcuni suoi precedenti orientamenti, ha affermato che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore.<sup>11</sup> Per quest'ultimo, in questa materia, il limite è costituito non dalla semplice ragionevolezza delle scelte effettuate ma dalla non manifesta infondatezza che, nel caso di specie, non appare essere stata superata in sede di redazione ed emanazione dell'art. 54, comma quarto, lett. b), n.2, e, conseguentemente, del primo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011. In riferimento alla violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che tale principio attiene agli organi dell'amministrazione della giustizia soltanto per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento dal punto di vista amministrativo e non all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e alle disposizioni di natura processuale.<sup>12</sup>

## 6. Conclusioni

La nuova disciplina dettata in materia di controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato è stata sottoposta a diverse critiche da parte dei primi commentatori dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011.<sup>13</sup> La critica principale che viene mossa avverso la nuova disciplina è che essa sembra aver favorito l'insorgere di una pluralità di sottoriti di lavoro e sommari tradendo quella che era la finalità dell'art. 54 della l. n. 69/2009. La conferma di tale assunto è rinvenibile proprio nella disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e 14, secondo comma, del d.lgs. 150/2011 che, sebbene richiama la disciplina del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., se

<sup>11</sup> Corte Cost., 23 gennaio 2013, n. 10; Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 304; Corte Cost. 15 aprile 2011, n. 141.

<sup>12</sup> Corte Cost., 11 luglio 2008, n. 272; Corte. Cost., 17 luglio 2007, n. 287; Corte Cost., 08 febbraio 2006, n. 44.

<sup>13</sup> Cfr. A. BULGARELLI, *Op. cit.*; A. SCARPA, "Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione", in *Il Corriere del Merito*, 2011, fasc. 11 pag. 1017 - 1022.

ne discosta sotto diversi profili. Come già affermato all'inizio della presente trattazione, in realtà è lo stesso legislatore delegante ad aver previsto una deroga ai modelli codicistici al fine di adattarli alle peculiarità di una determinata tipologia di controversia.

Con particolare riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, la nuova disciplina non può definirsi di facile interpretazione in quanto ha dato adito a diverse problematiche la cui risoluzione è stata affidata all'attività ermeneutica dei giudici. Al riguardo è sufficiente richiamare le soluzioni a cui la giurisprudenza è pervenuta in materia di errore sul rito in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e in materia di rapporto tra la competenza prevista dal secondo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e quella del c.d. foro del consumatore ex art. 33, secondo comma, lett. *u*, del d.lgs. 206/2005.

Rimangono alcuni dubbi in ordine al corretto significato da attribuire all'espressione "*prestazioni giudiziali*" contenuta nel primo comma dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e dal quale dipende l'applicazione del nuovo rito. Occorre chiedersi, in particolare, se con tale espressione il legislatore abbia voluto riferirsi solamente a quelle attività svolte in seguito all'instaurazione di un giudizio oppure se, nell'ambito di applicazione del nuovo rito, devono essere ricomprese anche quelle prestazioni rese in sede stragiudiziale ma strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa in giudizio senza che quest'ultimo sia stato formalmente instaurato.<sup>14</sup> Ulteriori incertezze interpretative, infine, derivano dalla disciplina prevista dall'art. 4 del d.lgs. 150/2011 secondo il quale "*Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza*". La norma, inoltre, prevede che in tal caso restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Occorre chiedersi se l'eventuale tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato e derivante dall'errore sul rito, possa essere evitata facendo ricorso a tale disposizione.

---

<sup>14</sup> Cfr. Cass. Sez. II, 04 dicembre 2009, n. 25675; Cass. Sez. lav., 03 dicembre 2008, n. 28718; Cass. Sez. II, 08 novembre 2002, n. 15718; Cass. Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5566.